

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10948/2019** promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. BADOLATO
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 6 20129 MILANO presso il
difensore

ATTRICE

contro

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO DEI TUMORI DI MILANO (C.F. 80018230153) in persona
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] MILANO presso i difensori

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione [REDACTED] conviene in giudizio la Fondazione IRCCS – Istituto dei Tumori di Milano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'intervento di mastectomia del 28.1.2015 e dalla successiva gestione, anche dell'infezione nel frattempo verificatasi.

Si costituisce in giudizio la Fondazione IRCCS – Istituto dei Tumori, evidenziando la correttezza dei trattamenti effettuati e contestando la quantificazione dei danni operata dall'attrice. Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in subordine, la limitazione del risarcimento al danno non patrimoniale di tipo biologico.

Nel corso del procedimento è stata espletata una CTU, da ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivata. Dall'elaborato peritale (in relazione al quale non sono state formulate osservazioni da parte dei CTP) emerge che:

- il 15.12.2014 viene eseguito un esame bioptico, all'esito del quale viene formulata la diagnosi di “carcinoma invasivo di grado moderato maggiormente compatibile con istotipo lobulare alla mammella destra”;
- il 27.1.2015 l'attrice viene ricoverata presso l'Istituto Nazionale dei Tumori “per CA lobulare infiltrante multifocale mammella destra” e per essere quindi sottoposta a “mastectomia della mammella destra + bls + ev dissezione”;
- il 28.1.2015 viene eseguito l'intervento di mastectomia NAC sparing destra, BLS e ricostruzione mammaria con protesi 410 MX.;
- non vi sono dubbi sull'indicazione chirurgica;
- può considerarsi corretta la scelta di procedere ad una ricostruzione mammaria immediata e non in due tempi; la letteratura di settore prevede in proposito la possibilità di una ricostruzione immediata, fatti salvi i casi in cui via siano particolari controindicazioni; si tratta della scelta presa in considerazione per la maggior parte delle pazienti sottoposte a mastectomia; nel caso di specie si tratta di soggetto relativamente giovane, in buone condizioni generali; l'anamnesi positiva per il fumo (che integra una possibile controindicazione) è l'unico elemento che deporrebbe in senso contrario, ma si tratta di una controindicazione relativa e non assoluta;



- l'intervento viene eseguito con corretta profilassi;
- nel corso della degenza non vengono annotate alterazioni di rilievo, né complicanze;
- l'esito dell'esame istologico conferma la diagnosi di carcinoma mammario infiltrante di tipo lobulare;
- seguono controlli in sede ambulatoriale e medicazioni;
- al primo controllo per medicazione (circa quindici giorni dopo la dimissione), vengono descritte alterazioni della ferita;
- il 10.4.2015 l'attrice viene visitata presso la Fondazione Opera San Camillo, dove viene rilevata la presenza di una ferita chirurgica parzialmente aperta con esposizione della protesi impiantata e con contemporanea presenza di sofferenza cutanea ulcerata, con segni di infezione;
- il 22.4.2015 la paziente viene quindi ricoverata presso l'Ospedale San Gerardo di Monza per i postumi di infezione seguente a ricostruzione mammaria destra in esiti di mastectomia con protesi immediata; viene confermata la deiscenza della ferita, con esposizione della protesi;
- viene sottoposta a rimozione della medesima e ricostruzione con lembo miocutaneo di grandorsale e impianto di protesi LL20; in considerazione del riscontro culturale di *Pseudomonas aeruginosa* viene avviata una specifica terapia antibiotica;
- il 26.11.2015 la paziente viene nuovamente ricoverata per "nuovo intervento di lipofilling, reshaping e revisione cicatriziale peri-areolare a destra";
- l'infezione da *Pseudomonas aeruginosa* è configurabile come infezione nosocomiale; pur trattandosi di microrganismo ubiquitario, viene considerato agente eziologico tipico di tale infezione, originatasi nel caso di specie dall'intervento del 28.1.2015; i CTU evidenziano in proposito che i primi sintomi si sono manifestati già al momento della rimozione dei drenaggi;
- non è stata prodotta dalla struttura convenuta "alcuna documentazione che attesti l'incidenza di complicanze settiche post mastoplastica" nell'ambito della propria attività chirurgica; "Quanto disponibile piuttosto rappresenta un normale piano di igienizzazione ambientale che nulla ha a che vedere con un sistema complesso e articolato di prevenzione delle infezioni nosocomiali";
- certamente vi è stata, nella gestione della fase post operatoria, "una sottovalutazione completa del quadro clinico nella sua evoluzione. La sofferenza areolare del 16 febbraio riscontrata alla rimozione dei drenaggi, infatti, avrebbe dovuto indurre i sanitari di INT alla massima prudenza e diligenza,



sottoponendo la paziente a tampone dell'area di sofferenza" e, inoltre, "la paziente avrebbe dovuto essere sottoposta a accertamenti bioumorali sistemici (emocromo + PCR)";

- si sarebbe inoltre dovuto procedere con una terapia antibiotica empirica aggressiva anche in assenza dell'isolamento, prima che l'infezione evolvesse verso un interessamento profondo ed esteso;
- nemmeno in fase estremamente avanzata (necrosi cutanea dal 10 marzo) il quadro clinico è stato adeguatamente compreso;
- il mancato tempestivo riconoscimento del quadro infettivo in evoluzione ha determinato una evoluzione progressivamente infausta fino alla necessità di rimuovere la protesi e una estesa area cutanea.

In tali termini deve pertanto essere riconosciuta la responsabilità del personale in servizio presso la struttura convenuta.

Devono essere successivamente affrontati gli aspetti relativi alla quantificazione del danno, avvalendosi delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

I CTU hanno concluso - ravvisando postumi permanenti in termini di grave inestetismo della regione mammaria, oltre agli esiti della ricostruzione con lembo da gran dorsale con sacrificio di tessuti sani - di poter quantificare il danno biologico permanente nella misura del 15%, pari a € 47.645,00.

È stata inoltre valutata l'inabilità temporanea assoluta nella misura di giorni 14 (pari a € 1.610,00).

L'inabilità temporanea è stata inoltre determinata nella misura del 75% per giorni 30 (pari a € 2.587,50) per le fasi post-chirurgiche, del 50% per giorni 30 (pari a € 1.725,00) per le cure e terapie antibiotiche, del 25% per giorni 30 (pari a € 862,50) sino a sostanziale stabilizzazione, per complessivi € 5.175,00.

Il danno biologico ammonta dunque complessivamente a € 52.820,00.

Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè il 28.1.2015) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi



compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.

L'attrice ha chiesto la personalizzazione del danno.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 28988/2019) ha rilevato in proposito che in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.

Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.

Non risulta che siano stati tempestivamente allegati aspetti che possano rivestire i predetti caratteri di peculiarità, idonei a consentire la personalizzazione del danno.

L'attrice chiede il risarcimento dei danni derivanti dalle diminuite chance di sopravvivenza. Si rileva in proposito quanto segue.

La predetta allega che tale diminuzione dipende dalla impossibilità di sottoporsi a chemioterapia e radioterapia.

Dalla CTU emerge che:

- quanto accaduto "pregiudicò l'approccio chemio e radioterapico" suggerito alla paziente, una volta noto l'esito dell'esame istologico;
- tuttavia, in più occasioni, è stata la stessa attrice ad esprimere perplessità in merito alla possibilità di affrontare la chemioterapia;
- anche dopo la visita del 23.7.2015 presso l'Ospedale San Gerardo di Monza (occasione nella quale le viene suggerito un piano terapeutico che prevede radioterapia e chemioterapia) non risulta dimostrato



che la stessa abbia manifestato una volontà in tal senso; si tratta di onere probatorio che incombe su parte attrice;

- la mastectomia radicale associata a radioterapia loco regionale è il trattamento da prevedere; quanto alla chemioterapia, invece, deve essere presa in considerazione; si sottolinea la diversa valutazione operata dai CTU con riferimento ai due trattamenti;

- la terapia combinata (non eseguita nel caso di specie) porta a una percentuale di probabilità di sopravvivenza a 10 anni nell'ordine del 20%; i CTU precisano come si tratti di dati relativi alla mortalità, non alla recidiva e che, dunque, tale percentuale debba essere in parte ridotta;

- in ogni caso, gli stessi CTU sottolineano che il regime di follow up, a distanza (all'epoca di redazione della CTU) di cinque/sei anni dall'intervento risulta negativo per ripresa della malattia; non sono emersi dati diversi nel prosieguo del giudizio;

- tenuto dunque conto sia della mancanza di dati certi sulla volontà della paziente, sia dei dati relativi al follow up, non si ritiene ricorrano i requisiti di apprezzabilità, serietà e consistenza richiesti dalla Corte di legittimità con la sentenza 28993/2019, parametri rispetto ai quali "il valore statistico/percentuale – se in concreto accertabile – potrà costituire al più criterio orientativo".

Non ricorrono pertanto i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance.

L'attrice ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, in termini di danno emergente e lucro cessante. Produce le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2014, 2015 e 2016 e un atto notarile del 3.7.2017. Si rileva in proposito che:

- dalle dichiarazioni dei redditi non emergono variazioni significative dal raffronto tra il periodo antecedente e quello seguente l'intervento di cui si discute;

- l'atto di cessione di quote di partecipazione relative alla [REDACTED] registrato il 4.7.2017 prevede cessioni di quote societarie da parte di entrambi i soci; non vi sono pertanto elementi (né vengono allegati dall'attrice) a sostegno del nesso tra i fatti di cui si discute e la cessione, peraltro operata anche da un socio in alcun modo interessato a tali fatti;

- nessun valore probatorio può essere attribuito al "Riepilogo Redditi Anni Imposta 2014-2015-2016-2017" sub doc. 36 di parte attrice;



- non è quindi dimostrato che vi sia stata una diminuzione della capacità reddituale dell'attrice, né che la stessa sia eventualmente derivata dalle lesioni in questa sede in discussione;
- non è stata inoltre fornita la dimostrazione di avere concretamente perso occasioni di lavoro e che tale mancata opportunità sia dipesa dalle lesioni riportate a seguito dell'intervento.

I CTU attestano che non sono documentate spese mediche e di cura, fatta eccezione per l'importo di € 300,00 per colloqui di sostegno presso un consultorio.

Il danno patrimoniale dell'attrice può essere pertanto riconosciuto in tale misura.

Le decisioni in tema di spese processuali, di CTU, di mediazione e di CTP tengono conto:

- dell'accoglimento delle domande dell'attrice, nei limiti entro i quali il fondamento delle stesse viene riconosciuto (€ 14.103,00 per il giudizio di merito, € 1.008,00 per la fase di mediazione);
- dell'assenza di supporto probatorio documentale in merito alle spese per l'attività dei CTP e per l'avvio della fase di mediazione.

Con riferimento alle istanze di parte attrice, non vi sono infine altri provvedimenti che debbano essere emessi in relazione ai rapporti tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Condanna la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori al pagamento in favore di [REDACTED], a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € [REDACTED], oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 28.1.2015 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
- 2) Condanna la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori al pagamento in favore di Montemurro Simona, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € [REDACTED], oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
- 3) Condanna la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori alla rifusione delle spese processuali in favore di Montemurro Simona, liquidate in € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per compensi relativi al presente procedimento (inclusa la fase di mediazione), oltre al rimborso forfettario delle spese generali



nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge; spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Badolato, dichiaratosi antistatario.

4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.

Milano, 17 settembre 2024

Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti

